Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 17 settembre 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 10 giugno 1969 registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1969, registro n. 22 Difesa, foglio n. 8.

E' sanzionata la seguente decorazione al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

CAVEDON Domenico, nato il 25 luglio 1910 a Dueville (Vicenza), caporale Comando superiore delle forze armate della A.O.I. - Ufficio informazioni militari. — In un settore ininterrottamente battuto dall'artiglieria nemica, più volte al giorno e per 19 giorni consecutivi, volontariamente eseguiva i servizi più rischiosi, esponendosi per ore ed ore al fuoco nemico con inalterabile coraggio, teso soltanto all'assolvimento pieno del proprio dovere offrendo serenamente la vita al servizio, imponendosi a tutti come mirabile esempio di dedizione al dovere ed alla Patria. — Amba Alagi, 10 maggio 1941.

(8231)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. 1679.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi « Luigi Bocconi » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi « Luigi Bocconi » di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto della libera Università « Luigi Bocconi » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 7 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del ruolo organico degli assistenti.

Art. 8. — Il ruolo organico degli assistenti è costituito da ventidue posti di cui quindici per la facoltà di economia e commercio e sette per la facoltà di lingue e letterature straniere.

Gli assistenti coadiuvano i professori nella ricerca scientifica e nella attività didattica, con particolare riguardo alle esercitazioni.

Art. 9. — La ripartizione dei posti di assistente di ruolo, fra le cattedre e gli istituti scientifici di ciascuna facoltà, è disposta con provvedimento del presidente del consiglio di amministrazione da emanare su proposta della facoltà interessata, sentito il parere del senato accademico.

Le modifiche al reparto dei posti hanno attuazione dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui venga emanato il relativo provvedimento.

Art. 10. — Agli assistenti di ruolo spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce agli assistenti di ruolo delle università statali. Ai fini del trattamento di previdenza, ai predetti assistenti verranno applicate le vigenti e future disposizioni di legge in materia di assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti. Tale personale ha diritto, inoltre, alla cessazione del servizio ad una indennità di buona uscita nella misura prevista per i dipendenti statali.

Per quanto si riferisce all'assistenza malattia, sarà provveduto come per legge.

In caso di trasferimento all'Università Bocconi di assistenti di ruolo appartenenti ad altri istituti universitari, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per gli assistenti di ruolo delle università statali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 12. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969, n. **606**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Torino è istituita la facoltà di scienze politiche.

L'attuale corso di laurea in scienze politiche, annesso alla facoltà di giurisprudenza della stessa università, passa a far parte della nuova facoltà di scienze politiche.

Art. 2.

Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo:

a) cinque posti di professore, mediante trasferimento dall'organico della facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Torino di due posti di ruolo statale, e propriamente il posto assegnato alla cattedra di filosofia della politica e di un posto vacante, nonchè con l'assegnazione dei posti convenzionati di storia moderna (convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1965, n. 1046), di storia delle dottrine politiche (convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1958, n. 12), di politica economica e finanziaria (convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1962, n. 1271) della stessa facoltà di giurisprudenza.

I titolari dei predetti posti di professore di ruolo di filosofia della politica, di storia moderna, di storia delle dottrine politiche, di politica economica e finanziaria sono contemporaneamente trasferiti alla stessa facoltà di scienze politiche;

b) cinque posti di assistente mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Torino e propriamente i posti assegnati alle cattedre di storia moderna, di politica economica e finanziaria, di dottrina dello Stato, di storia delle dottrine politiche (2).

Art. 3.

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto — vistato dal Ministro per la pubblica istruzione — contenente le norme relative all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze politiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 13. — CARUSO

Testo delle modifiche dello statuto dell'Università di Torino relativo alla istituzione della facoltà di scienze politiche

Art. 1. — All'elenco delle facoltà che comprende l'Università di Torino è aggiunta la seguente:

Facoltà di scienze politiche.

Art. 8. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Gli articoli 15 e 16 relativi agli istituti della facoltà di giurisprudenza assumono la numerazione di 12 e 13. Nell'art. 12 (ex art. 15) è cancellato l'istituto di scienze politiche che passa a far parte della facoltà di scienze politiche.

Gli ex articoli 12, 13, 14, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Sezione II

Facoltà di scienze politiche

Art. 12. — La facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche.

Art. 13. — La durata del corso di studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni. Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o scientifica.

Il corso di studi comprende un biennio propedeutico e un biennio di specializzazione ordinato secondo i seguenti indirizzi:

a) politico-economico;
b) politico-internazionale;
c) politico-sociale;
d) storico-politico.

Il biennio propedeutico comprende nove insegnamenti obbligatori che sono:

1) Diritto costituzionale italiano e comparato;
2) Economia politica;
3) Filosofia della politica;
4) Istituzioni di diritto pubblico;
5) Politica economica e finanziaria;
6) Sociologia;
7) Statistica;
8) Storia delle dottrine politiche;
9) Storia moderna.

Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non più di tre degli insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione indicati nel presente statuto, a seconda dell'indirizzo prescelto. Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione del numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione. Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono venire anticipati al biennio propedeutico.

Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facoltà o corsi di laurea.

Nel biennio di specializzazione quattro insegnamenti saranno obbligatori per ciascun indirizzo. Essi sono:

a) per l'indirizzo politico-economico:
1) Dinamica economica;
2) Economia politica II;
3) Politica economica II;
4) Scienza delle finanze;

b) per l'indirizzo politico-internazionale:
1) Istituzioni di diritto e procedura penale;
2) Istituzioni di diritto privato italiano e comparato;
3) Diritto internazionale pubblico;
4) Relazioni internazionali;

c) per l'indirizzo politico-sociale:
1) Scienza della politica;
2) Metodologia delle scienze sociali;
3) Sociologia II;
4) Storia del pensiero sociologico;

d) per l'indirizzo storico-politico:
1) Metodologia della ricerca storica;
2) Storia contemporanea;
3) Storia economica;
4) Storia moderna II.

Per ciascuno degli indirizzi la facoltà dovrà inoltre predisporre all'inizio di ogni anno accademico un elenco di non meno di otto e di non più di undici insegnamenti annuali. Nell'ambito di detti elenchi lo studente dovrà sciegliere almeno sei materie delle quali sarà obbligato a frequentare i corsi e a sostenere gli esami. La scelta da parte della facoltà avrà luogo nell'ambito del seguente elenco di materie:

1) Antropologia culturale;
2) Contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
3) Demografia;
4) Diritto amministrativo;
5) Diritto anglo-americano;
6) Diritto commerciale;
7) Diritto delle comunità europee;
8) Diritto diplomatico e consolare;
9) Diritto finanziario;
10) Diritto internazionale privato;
11) Diritto del lavoro;
12) Diritto regionale;
13) Dottrina dello Stato;
14) Econometria;
15) Economia aziendale;
16) Economia internazionale;
17) Economia monetaria;
18) Economia e politica agraria;
19) Economia e politica industriale;
20) Economia e politica del territorio;
21) Geografia e politica economica;
22) Matematica economica;
23) Metodologia della ricerca storica;
24) Metodologia delle scienze sociali;
25) Organizzazione internazionale;
26) Programmazione economica;
27) Psicologia sociale;
28) Scienza delle finanze;
29) Servizio sociale;
30) Sociologia delle comunicazioni;
31) Sociologia della conoscenza;
32) Sociologia del diritto;
33) Sociologia dell'educazione;
34) Sociologia della famiglia;
35) Sociologia industriale;
36) Sociologia del lavoro;
37) Sociologia matematica e sociometria;
38) Sociologia dell'organizzazione;
39) Sociologia religiosa;
40) Sociologia urbana e rurale;
41) Statistica economica;
42) Storia dell'America settentrionale;
43) Storia dell'America latina;
44) Storia antica;
45) Storia della Chiesa;
46) Storia e istituzioni dell'Africa
47) Storia e istituzioni dell'Asia;
48) Storia e istituzioni dell'Islam;
49) Storia del diritto italiano;
50) Storia dei diritti dell'antichità;
51) Storia economica dell'Italia unita;
52) Storia del giornalismo;
53) Storia delle dottrine economiche;
54) Storia delle dottrine politiche;
55) Storia medioevale;
56) Storia dei popoli slavi;
57) Storia dei movimenti sindacali;
58) Storia dei partiti e dei movimenti politici;
59) Storia del pensiero politico contemporaneo;
60) Storia del pensiero politico classico;
61) Storia del pensiero politico medioevale;
62) Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa;
63) Teoria e politica dello sviluppo.

Art. 14. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi ad almeno diciannove e a non più di ventiquattro corsi annuali, e inoltre quelli relativi a due lingue straniere. Nel caso che la facoltà decida di istituire corsi semestrali o trimestrali, ai fini del computo predetto, due corsi semestrali oppure tre corsi trimestrali equivarranno ad un corso annuale.

La scelta delle lingue straniere non è vincolata ai singoli indirizzi. Almeno una di esse deve essere il francese o l'inglese o il russo; per l'altra lingua è consentita la scelta tra quelle effettivamente insegnate nell'ateneo.

Art. 15. — Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche; il relativo diploma recherà l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

Art. 16. — Per il laureato in corsi diversi da quelli in scienze politiche, la facoltà delibererà caso per caso: l'anno di corso cui potranno essere iscritti; il numero minimo degli insegnamenti che dovranno seguire, sostenendo il relativo esame; quali tra questi saranno obbligatori, tenuto conto degli studi compiuti, degli esami superati e dell'indirizzo prescelto. Analoga deliberazione verrà presa dalla facoltà per il passaggio dall'uno all'altro indirizzo.

Art. 17. — E' annesso alla facoltà di scienze politiche l'istituto di scienze politiche, esso è retto da apposito regolamento e i suoi organi direttivi sono nominati a termini dell'art. 23 del regolamento generale universitario.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969, n. 607.

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 607. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 2.500.000 in obbligazioni, disposto dalla defunta signora Amedea Genazzano in Genazzani, con testamento olografo del 14 luglio 1966, depositato e pubblicato con atto a rogito dott. Giuseppe Gennella, notaio in Cerreto Guidi, in data 14 settembre 1967, n. 30.730 di repertorio, n. 3663 di raccolta.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 4. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1969, n. 608.

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 608. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la «Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dal defunto sig. Solaro Remo Ambrogio, con testamento olografo del 13 giugno 1956, pubblicato e depositato con verbale a rogito dott. Giuseppe Gallizia, notaio residente in Milano, in data 2 febbraio 1967, n. 75412/26037 rep., n. 17810 arch., consistente in beni mobili (gioielli, libretti di risparmio, denaro liquido, mobilio, biancheria, ecc.) per un valore complessivo di L. 7.377.246.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 6. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1969.

Sostituzione di un componente del Consiglio superiore delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, modificato dall'art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 198 e dall'art. 2, capoverso, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Visto il proprio decreto 14 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1967, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 391, concernente la composizione del Consiglio per il triennio decorrente dal 29 maggio 1967 al 28 maggio 1970;

Considerato che il consigliere di Stato dott. Gilberto Bernabei ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membro del consiglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Mario Argentieri, vice prefetto, è chiamato a far parte del Consiglio superiore delle miniere, come esperto nelle discipline giuridiche ed economiche, in sostituzione del dott. Gilberto Bernabei.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1969

SARAGAT

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1969
Registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 344

(8642)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1969.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo nelle Marche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 1967, registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 113, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo nelle Marche per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Vista la designazione della terna di persone appartenenti alla categoria dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari, comunicata, ai sensi dell'art. 4, lettera *a*) del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta di un rappresentante

della categoria stessa da chiamare a far parte del detto consiglio d'amministrazione in sostituzione del signor Gino Guerra che ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Biettini è nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo nelle Marche, in rappresentanza della categoria dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari e in sostituzione del sig. Gino Guerra dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1969
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 255

(8631)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1969.

Elenco dei principî attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Sentito il parere della commissione tecnica, di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399;

Decreta:

Art. 1.

I locali nei quali vengono preparati gli integratori per mangimi e gli integratori medicati per la chemioprofilassi o per la terapia debbono:

1) avere spazio sufficiente per la dislocazione delle attrezzature tecniche, adeguato all'entità della produzione e tale da impedire qualsiasi rischio di contaminazione delle sostanze impiegate;

2) avere pavimenti e pareti lisci, facilmente lavabili e disinfettabili;

3) essere asciutti e muniti di idonei impianti di aspirazione;

4) essere dotati di idonei impianti di raccolta e di scarico delle acque di rifiuto;

5) possedere adeguati servizi igienici per il personale.

Le materie prime ed i prodotti finiti debbono essere conservati in reparti distinti da quelli adibiti alla lavorazione. Se tali reparti sono dislocati in locali diversi da quelli in cui gli integratori sono preparati, anche le pareti e i pavimenti di detti locali debbono essere lisci e facilmente lavabili e disinfettabili.

Le materie prime ed i prodotti finiti debbono essere comunque conservati in modo tale che ne siano mantenuti i caratteri di freschezza e di riconoscimento.

E' vietato conservare nei locali di lavorazione e di deposito insetticidi, anticrittogamici, concimi chimici ed altre sostanze estranee alla lavorazione degli integratori per mangimi e degli integratori medicati per la chemioprofilassi o per la terapia.

Art. 2.

Le attrezzature tecniche adibite alla preparazione di integratori per mangimi e di integratori medicati per la chemioprofilassi o per la terapia debbono soddisfare alle esigenze di produzione ed essere tali da non alterare le sostanze lavorate.

Dette attrezzature debbono consentire precisione di dosaggio dei componenti ed omogeneità degli integratori prodotti.

Al termine della fabbricazione di integratori medicati per la chemioprofilassi o per la terapia, prima di iniziare la preparazione di altri prodotti che abbiano una differente formula di composizione, il produttore deve assicurarsi che nelle attrezzature di lavorazione non vi siano residui di sostanze medicamentose precedentemente impiegate.

Chiunque fabbrichi per la vendita o prepari per conto terzi o comunque per la distribuzione per il consumo integratori medicati per la chemioprofilassi o per la terapia deve disporre di un proprio laboratorio munito di attrezzature idonee al controllo qualitativo e quantitativo dei principi attivi utilizzati e degli integratori medicati con essi fabbricati.

Al laboratorio di cui al comma precedente deve essere addetto personale competente nelle metodiche di analisi richieste per i singoli prodotti fabbricati. Tale obbligo si intende assolto ove il laureato previsto dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni, abbia competenza in dette metodiche.

Chiunque fabbrichi per la vendita o prepari per conto terzi o comunque per la distribuzione per il consumo integratori medicati per la chemioprofilassi o per la terapia è tenuto a sottoporre nel proprio laboratorio ai necessari controlli gli integratori medicati al fine di accertarne la rispondenza alla formula registrata.

I risultati degli esami analitici debbono essere annotati in apposito registro o schedario in modo da consentirne il controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza.

In deroga a quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, gli esami analitici degli integratori medicati per la chemioprofilassi possono essere effettuati presso laboratori fiduciari della ditta produttrice. In tal caso i risultati debbono essere documentati con appositi certificati.

Art. 3.

I locali nei quali vengono preparati mangimi integrati medicati per la chemioprofilassi o per la terapia debbono:

1) avere spazio sufficiente per la dislocazione delle attrezzature tecniche, adeguato all'entità della produzione e tale da impedire qualsiasi rischio di contaminazione delle sostanze impiegate;

2) avere pavimenti e pareti lisci, facilmente lavabili e disinfettabili;

3) essere asciutti e muniti di idonei impianti di aspirazione;

4) essere dotati di idonei impianti di raccolta e di scarico delle acque di rifiuto;

5) possedere adeguati servizi igienici per il personale.

Le materie prime ed i prodotti finiti debbono essere conservati in reparti distinti da quelli adibiti alla lavorazione. Comunque gli integratori medicati per la chemioprofilassi o per la terapia debbono essere detenuti in apposito reparto i cui locali, se diversi da quelli nei quali i mangimi integrati medicati vengono preparati, debbono avere anche essi pareti e pavimenti lisci, facilmente lavabili e disinfettabili.

Le materie prime ed i prodotti finiti debbono essere conservati in modo tale che ne siano mantenuti i caratteri di freschezza e di riconoscimento.

E' vietato conservare nei locali di lavorazione e di deposito insetticidi, anticrittogamici, concimi chimici ed altre sostanze estranee alla lavorazione dei mangimi integrati medicati, fatta eccezione per le materie prime destinate alla preparazione di mangimi integrati.

Art. 4.

Le attrezzature tecniche adibite alla preparazione dei mangimi integrati medicati per la chemioprofilassi o per la terapia debbono soddisfare alle esigenze di produzione ed essere tali da non alterare le sostanze lavorate.

Dette attrezzature debbono consentire precisione di dosaggio dei componenti ed omogeneità dei mangimi integrati medicati prodotti.

Al termine della fabbricazione di mangimi integrati medicati per la chemioprofilassi o per la terapia, prima di iniziare la preparazione di altri prodotti che abbiano una differente formula di composizione, il produttore deve assicurarsi che nelle attrezzature di lavorazione non vi siano residui di sostanze medicamentose precedentemente impiegate.

Chiunque fabbrichi per la vendita o prepari per conto terzi o comunque per la distribuzione per il consumo, mangimi integrati medicati per la terapia deve disporre di un proprio laboratorio munito di attrezzature idonee al controllo dei principi attivi contenuti nei mangimi stessi.

Al laboratorio di cui al precedente comma, deve essere addetto personale competente nelle metodiche di analisi richieste per i singoli prodotti fabbricati. Tale obbligo si intende assolto ove il laureato previsto dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni, abbia competenza in dette metodiche.

Chiunque fabbrichi per la vendita o prepari per conto terzi o comunque per la distribuzione per il consumo mangimi integrati medicati per la terapia è tenuto a sottoporre nel proprio laboratorio ai necessari controlli i mangimi integrati medicati prodotti al fine di accertarne la rispondenza alle dichiarazioni per essi fornite.

I risultati degli esami analitici debbono essere annotati in apposito registro o schedario in modo da consentirne il controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza.

Art. 5.

Chiunque fabbrichi per la vendita o prepari per conto terzi o comunque per la distribuzione per il consumo mangimi integrati medicati per la terapia, ove questi non siano prodotti estemporaneamente, deve riportare sulle confezioni, in aggiunta alle dichiarazioni previste dall'art. 16 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni, l'indicazione del periodo di tempo entro il quale l'integratore medicato in essi contenuto resta valido ed efficace con particolare riguardo alla compatibilità del medicamento con gli altri componenti del mangime.

La validità, l'efficacia e la compatibilità di cui al comma precedente, sussistono quando siano state rispettate le indicazioni approvate in sede di registrazione per lo integratore medicato impiegato nella preparazione del mangime.

Chiunque fabbrichi per la vendita o prepari per conto terzi o comunque per la distribuzione per il consumo mangimi integrati medicati per la terapia, prodotti estemporaneamente per il pronto consumo, su prescrizione del veterinario rilasciata ai sensi del successivo art. 7, è esonerato dall'osservanza delle condizioni poste dal primo e dal secondo comma del presente articolo purchè le confezioni rechino, in aggiunta alle dichiarazioni previste dall'art. 16 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni, la data di preparazione.

Art. 6.

Gli integratori medicati per la terapia possono essere ceduti dal produttore esclusivamente alle farmacie, ai fabbricanti di mangimi integrati medicati nonchè agli allevatori muniti della prescrizione veterinaria di cui all'art. 7.

Detti prodotti possono essere altresì ceduti a rivenditori autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, al commercio di prodotti per la zootecnia, a condizione che questi si avvalgano dell'opera di un laureato in una delle discipline di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni.

I mangimi integrati medicati per la terapia, oltre che alle farmacie e agli altri fabbricanti di mangimi integrati medicati nonchè agli allevatori muniti della prescrizione veterinaria, possono essere ceduti dal produttore a rivenditori autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, al commercio di prodotti per la zootecnia, anche se questi non si avvalgano dell'opera del laureato di cui al precedente comma.

Art. 7.

L'impiego di integratori medicati e di mangimi integrati medicati nella terapia è consentito su prescrizione di un veterinario, iscritto all'albo professionale, che abbia accertato, mediante diagnosi eventualmente integrata da ricerche di laboratorio eseguite presso gli istituti universitari delle facoltà di medicina veterinaria o istituti zooprofilattici e corrispondenti sezioni nonchè presso laboratori di igiene e profilassi, malattie infettive o infestive per le quali è giustificato un intervento terapeutico attraverso la alimentazione.

La prescrizione del veterinario, da formularsi per iscritto e in triplice copia, deve recare: l'esatta indicazione dell'integratore medicato o del mangime integrato

medicato, la dose d'impiego, la specie e la categoria di animali da sottoporre a trattamento, la durata di quest'ultimo, le generalità dell'allevatore, la dislocazione e la consistenza numerica dell'allevamento, la data di rilascio e la firma.

Una copia della prescrizione deve essere conservata dal venditore per almeno 12 mesi, una dall'allevatore interessato fino ad esaurimento del prodotto prescritto, ed una deve essere trasmessa, con l'aggiunta della diagnosi, al veterinario provinciale competente per la località ove è situato l'allevamento.

Le prescrizioni veterinarie debbono essere esibite ad ogni richiesta degli organi preposti alla vigilanza.

Art. 8.

Le confezioni di integratori medicati e di mangimi integrati medicati per la terapia debbono essere contrassegnate da una fascia, ben visibile, di colore azzurro e recare, in aggiunta alle dichiarazioni previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni, il mese di preparazione e quello di scadenza del prodotto nonchè la seguente dicitura: « da cedersi agli allevatori soltanto su presentazione di prescrizione veterinaria ».

A norma di quanto prescritto dall'ultimo comma dell'art. 5, per i mangimi integrati medicati per la terapia prodotti estemporaneamente, anzichè il mese di preparazione e quello di scadenza, si deve indicare la data di preparazione.

Art. 9.

La registrazione degli integratori medicati per la chemioprofilassi o per la terapia è subordinata oltre che all'osservanza delle norme della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni, al possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per i fabbricanti di detti integratori, da parte del richiedente il quale è anche tenuto a tutti gli altri adempimenti previsti dal decreto stesso.

I mangimi integrati medicati per la chemioprofilassi o per la terapia debbono essere preparati con integratori medicati registrati ai sensi dell'art. 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni.

Art. 10.

Gli allevatori che impiegano integratori medicati per mangimi, contenenti i principi attivi previsti dal presente decreto, debbono essere in possesso di attrezzature che garantiscano l'idonea omogeneità del prodotto finito.

Art. 11.

E' approvato l'allegato elenco comprendente i principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi per la terapia di alcune malattie.

Sono altresì stabilite nello stesso elenco le condizioni cui è subordinato l'impiego degli integratori medicati per la terapia e dei mangimi con questi preparati, per quanto riguarda le specie e le categorie di animali da trattare, le dosi d'impiego, le indicazioni delle malattie e la durata del trattamento.

Al fine di evitare l'eventuale presenza di residui dei principi attivi impiegati, analiticamente accertabili nelle carni e in altri prodotti di origine animale, è altresì indicato il tempo di interruzione dall'ultimo trattamento degli animali.

Il supporto impiegato per la preparazione di integratori medicati per la terapia deve essere costituito da zuccheri o amidi o farine di estrazione di semi oleosi o glutini o semole glutinate o farinetta di granoturco o tritello di frumento. Altri supporti possono essere autorizzati in sede di registrazione dei singoli integratori medicati per la terapia.

Art. 12.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, coloro che producono od importano integratori medicati per mangimi contenenti i principi attivi di cui all'art. 11 per la terapia di alcune malattie, debbono presentare al Ministero della sanità la domanda per ottenere la registrazione prevista dall'art. 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni.

Dall'entrata in vigore del presente decreto è concesso:

a) un termine di un mese al fine di consentire ai produttori l'adeguamento della produzione degli integratori medicati per mangimi per la terapia, alle norme stabilite dal presente decreto;

b) un termine di due mesi per lo smaltimento delle giacenze, ovunque esistenti, degli integratori medicati per mangimi per la terapia, preparati con principi attivi di cui all'elenco allegato, in concentrazioni anche diverse da quelle indicate nell'allegato stesso, o confezionati diversamente da quanto stabilito dal presente decreto, purchè rispondenti alle altre disposizioni previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

c) un termine di tre mesi per l'adeguamento della produzione e lo smaltimento delle giacenze di mangimi integrati medicati per la terapia, non conformi al presente decreto per quanto riguarda il confezionamento e la concentrazione dei principi attivi, purchè rispondenti alle altre disposizioni previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni.

I termini di cui al comma precedente si applicano altresì ai prodotti importati dall'estero.

Un termine di dodici mesi è inoltre concesso per attrezzare il laboratorio di analisi di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto.

Alla scadenza dei termini concessi dal presente articolo e di quelli di validità per l'uso degli integratori, dichiarati ai sensi dell'art. 15, punto *c*) della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, il detentore deve ritirare dal commercio i prodotti non più conformi alle disposizioni vigenti.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1969

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

ALLEGATO

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dosi d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
Antibiotici						
Clortetraciclina $C_{22}H_{23}O_8N_2Cl$	Bovini					
	a) vitelli da latte	2400-3500 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (40-50 mg/kg peso vivo)	Pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e dell'apparato digerente. Polmonite enzootica.	3-5 giorni	10 giorni	200
	Suini	500-1000 mg/kg mangime (20-40 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche intestinali e respiratorie.	3-5 giorni	10 giorni	
	Volatili	400-1000 mg/kg mangime 200-500 mg/lt acqua	Malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato genitale. Setticemie batteriche.	3-5 giorni	10 giorni	
	Conigli e animali da pelliccia	400-1000 mg/kg mangime (40-50 mg/kg peso vivo)	Colibacillosi, salmonellosi e pasteurellosi.	5-6 giorni	7 giorni	
	Pesci	3500-7500 mg/kg mangime (75 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche	6-7 giorni	30 giorni	
Ossitetraciclina $C_{22}H_{24}N_2O_9$	Bovini					
	a) vitelli da latte	2400-3500 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (40-50 mg/kg peso vivo)	Pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e dell'apparato digerente. Polmonite enzootica	3-5 giorni	10 giorni	200
	Suini	500-1000 mg/kg mangime (20-40 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche intestinali e respiratorie	3-5 giorni	10 giorni	
	Volatili	400-1000 mg/kg mangime 200-500 mg/lt acqua	Malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato genitale. Setticemie batteriche	3-5 giorni	10 giorni	
	Conigli e animali da pelliccia	400-1000 mg/kg mangime (40-50 mg/kg peso vivo)	Colibacillosi salmonellosi e pasteurellosi	5-6 giorni	7 giorni	
	Pesci	3500-7500 mg/kg mangime (75 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche	7-14 giorni	30 giorni	
Tetraciclina $C_{22}H_{24}N_2O_8$	Bovini					
	a) vitelli da latte	2400-3500 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (40-50 mg/kg peso vivo)	Pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e dell'apparato digerente. Polmonite enzootica	3-5 giorni	10 giorni	200
	Suini	500-1000 mg/kg mangime (20-40 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche intestinali e respiratorie	3-5 giorni	10 giorni	

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dosi d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
	Volatili	400-1000 mg/kg mangime 200-500 mg/lt acqua	Malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato genitale. Setticemie batteriche	3-5 giorni	10 giorni	
	Conigli e animali da pelliccia	400-1000 mg/kg mangime (40-50 mg/kg peso vivo)	Colibacillosi, salmonellosi e pasteurellosi	5-6 giorni	7 giorni	
	Pesci	3500-7500 mg/kg mangime (75 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche	6-7 giorni	30 giorni	
Spiramicina *a*) $C_{45}H_{78}O_{15}N_2$ *b*) $C_{47}H_{80}O_{16}N_2$ *c*) $C_{48}H_{82}O_{16}N_2$	Bovini *a*) vitelli da latte	3500-7000 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (50-100 mg/kg peso vivo)	Malattie respiratorie, malattie neonatali sostenute da germi gram-positivi	3-5 giorni	5 giorni	200
	Suini	200-400 mg/kg mangime (8-16 mg/kg peso vivo)	Enterite batterica da gram-positivi. Polmonite enzootica	3-5 giorni	5 giorni	
	Volatili	200-400 mg/kg mangime 100-200 mg/lt acqua (70 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato locomotore. Setticemie sostenute da germi gram-positivi	3 giorni a dose massima 3 giorni a metà dose	5 giorni	
Tylosina $C_{45}H_{77}O_{17}N$	Suini	100 mg/kg mangime (4 mg/kg peso vivo)	Enterite necrotica, polmonite enzootica	8 giorni	8 giorni	200
	Volatili	500 mg/lt acqua (25 mg/kg peso vivo)	Malattia cronica respiratoria	3 giorni	8 giorni	
Bacitracina $C_{66}H_{103}O_{16}N_{17}S$	Suini	100 mg/kg mangime (4 mg/kg peso vivo)	Enterite necrotica superficiale	7 giorni	3 giorni	100
Sulfamidici						
Formilsulfatiazolo $C_{10}H_9N_3O_3S_2$	Bovini *a*) vitelli da latte	6000-8500 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (100-150 mg/kg peso vivo)	Enteriti batteriche	3-5 giorni	7 giorni	200
	Suini	3500-5000 mg/kg mangime (150-200 mg/kg peso vivo)	Enteriti batteriche	3-5 giorni	7 giorni	
	Volatili	1500-2500 mg/kg mangime	Enteriti batteriche	3 giorni a dosi massime 3 giorni a dosi minime	7 giorni	

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dosi d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
Sulfachinossalina $C_{14}H_{12}N_4O_2S$	Volatili	150-1000 mg/kg mangime 75-500 mg/lt acqua	Enteriti batteriche, coccidiosi	3 giorni a dosi massime 3 giorni a dosi minime	7 giorni	200
	Conigli e animali da pelliccia	500-2000 mg/kg mangime (50-80 mg/kg peso vivo)	Coccidiosi Salmonellosi	5 giorni	7 giorni	
Sulfacloropirazina $C_{10}H_9N_4O_2SCl$	Volatili	600 mg/kg mangime 300 mg/lt acqua	Coccidiosi	6 giorni	7 giorni	200
Sulfacloropiridazina $C_{10}H_9N_4O_2SCl$	Bovini					
	a) vitelli da latte	3500-5200 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (70-80 mg/kg peso vivo)	Enteriti batteriche Malattie batteriche	5 giorni 6 giorni	21 giorni 21 giorni	200
	Suini	1500-3000 mg/kg mangime (60-120 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche	7 giorni	21 giorni	
	Volatili	500-900 mg/kg mangime	Malattie batteriche	6 giorni	21 giorni	
Sulfadimetossina $C_{12}H_{14}N_4O_4S$	Bovini					
	a) vitelli da latte	5600-7000 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (80-100 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche	6 giorni	21 giorni	200
	Suini	800-1600 mg/kg mangime (25-50 mg/kg peso vivo)	Enteriti batteriche	5-6 giorni	21 giorni	
	Volatili	500-1500 mg/kg mangime 250-750 mg/lt acqua	Malattie batteriche	6 giorni	21 giorni	
	Conigli e animali da pelliccia	500-2000 mg/kg mangime (50-80 mg/kg peso vivo)	Coccidiosi Salmonellosi	5 giorni	21 giorni	
Sulfamerazina $C_{11}H_{12}N_4O_2S$	Bovini					
	a) vitelli da latte	6000-9000 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (120-180 mg/kg peso vivo)	Polmoniti batteriche	3-5 giorni	21 giorni	200
	Volatili	1500-4000 mg/kg mangime 750-2000 mg/lt acqua	Malattie batteriche	3-5 giorni	21 giorni	

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dosi d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
	Conigli e animali da pelliccia	500-2000 mg/kg mangime (50-80 mg/kg peso vivo)	Coccidiosi Salmonellosi	3-5 giorni	21 giorni	
	Suini	3000-4000 mg/kg mangime (120-160 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche	3-5 giorni	21 giorni	
	Pesci	12000-22000 mg/kg mangime (120-220 mg/kg peso vivo)	Foruncolosi ed altre malattie batteriche	21 giorni	60 giorni	
Sulfametazina $C_{12}H_{14}N_4O_2S$	Bovini					
	a) vitelli da latte	6000-9000 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (120-180 mg/kg peso vivo)	Polmoniti batteriche	3-5 giorni	21 giorni	200
	Volatili	1500-4000 mg/kg mangime	Malattie batteriche	3-5 giorni	21 giorni	
	Suini	3750-5000 mg/kg mangime (150-200 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche	3-5 giorni	21 giorni	
	Conigli e animali da pelliccia	500-2000 mg/kg mangime (50-80 mg/kg peso vivo)	Coccidiosi Salmonellosi	3-5 giorni	21 giorni	
Sulfametilfenilpirazolo $C_{16}H_{16}O_2N_4S$	Bovini					
	a) vitelli da latte	4000-6000 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (70-80 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche intestinali e polmonari	3-5 giorni	21 giorni	200
	b) vitelloni	6000-8000 mg/kg mangime (70-80 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche intestinali e polmonari	3-5 giorni	21 giorni	
	Suini	2500-5000 mg/kg mangime (100-200 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche intestinali	5-6 giorni	21 giorni	
	Volatili	750-1500 mg/kg mangime 500-800 mg/lt acqua	Malattie batteriche intestinali	6 giorni	21 giorni	
Furanici						
Furaltadone cloridrato $C_{13}H_{17}N_4O_6Cl$	Volatili	150-300 mg/kg mangime	Enteriti batteriche	6 giorni	8 giorni	150
Furaltadone citrato $C_{19}H_{24}N_4O_{13}$	Volatili	150-300 mg/kg mangime	Enteriti batteriche	6 giorni	8 giorni	150

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dosi d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
Furaltadone tartrato $C_{17}H_{22}N_4O_{13}$	Bovini					
	a) vitelli da latte	1400-1750 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (20-25 mg/kg peso vivo)	Colibacillosi	5 giorni	8 giorni	150
	Suini	1000-1250 mg/kg mangime (20-25 mg/kg peso vivo)	Colibacillosi	5 giorni	8 giorni	
	Volatili	150 mg/lt acqua	Enteriti batteriche	5 giorni	8 giorni	
	Pesci					
	a) trote	3000 mg/kg mangime	Malattie batteriche	2-3 settimane	30 giorni	
	b) carpe	1000-2000 mg/kg mangime	Malattie batteriche	2-3 settimane	30 giorni	
Furazolidone $C_8H_7N_3O_5$	Suini	400-500 mg/kg mangime (8-10 mg/kg peso vivo)	Enteriti batteriche	8 giorni	8 giorni	100
	Volatili	400 mg/kg mangime 100-200 mg/lt acqua	Enteriti batteriche Salmonellosi, malattia cronica respiratoria	10 giorni 5 giorni	8 giorni 8 giorni	
	Pesci					
	a) trote	2500-7000 mg/kg mangime (60-70 mg/kg peso vivo) (dose giornaliera)	Malattie batteriche	10 giorni	30 giorni	
Nitrofurazone $C_6H_6N_4O_4$	Suini	600-800 mg/kg mangime (12-15 mg/kg peso vivo)	Enteriti batteriche	8 giorni	8 giorni	100
	Volatili	200 mg/kg mangime 100 mg/lt acqua	Enteriti batteriche	7 giorni	8 giorni	
	Conigli e animali da pelliccia	500-1000 mg/kg mangime (50 mg/kg peso vivo)	Enteriti batteriche, coccidiosi	6 giorni	8 giorni	
Antiparassitari						
Fenotiazina $C_{12}H_9NS$	Bovini					
	a) fino a 2 anni di età	1500-15000 mg/kg mangime (10000-15000 mg/capo) (dose giornaliera)	Infestazioni gastrointestinali da Strongili	2 giorni	14 giorni per bovini da carne	350
	b) oltre i 2 anni di età	2000-30000 mg/kg mangime (20000-30000 mg/capo) (dose giornaliera)	Infestazioni gastrointestinali da Strongili	3 giorni	4 giorni per il latte	

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dosi d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
	Ovini e caprini	20000-50000 mg/kg mangime (500 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastriche e del grosso intestino da Strongili	Unica dose (per le femmine solo durante la asciutta)	14 giorni	
	Suini a) adulti	5000-10000 mg/kg mangime (200 mg/kg peso vivo) (dose massima giornaliera: 30 g/capo)	Infestazione da Ascaridi e da Esofagostomi	2 giorni	14 giorni	
	b) magroni fino a 30 kg di peso	3500-7000 mg/kg mangime (3000-6000 mg/capo) (dose giornaliera)	Infestazione da Ascaridi e da Esofagostomi	2 giorni	14 giorni	
	c) lattonzoli fino a 10 kg di peso	5000-10000 mg/kg mangime (2000 mg/capo) (dose giornaliera)	Infestazione da Ascaridi e da Esofagostomi	2 giorni	14 giorni	
	Volatili a) da 2 settimane di età fino all'inizio della deposizione	1000-5000 mg/kg mangime (250 mg/capo) (dose giornaliera)	Infestazione da Capillarie, da Ascaridia ed Heterakis	2 giorni	14 giorni	
	Conigli e animali da pelliccia	7500-15000 mg/kg mangime (500-1000 mg/capo) (dose giornaliera)	Infestazione da Tricuri	10 giorni	21 giorni	
Metiridina $C_8H_{11}NO$	Volatili	1000-2000 mg/lt acqua (100-200 mg/kg peso vivo)	Infestazioni da Nematodi	1-2 giorni	3 giorni	500
Piperazina $C_4H_{10}N_2$	Bovini	4000-16000 mg/kg mangime (80 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastrointestinali da Nematodi	1-2 giorni	1 giorno	200
	Ovini	4000-16000 mg/kg mangime (88 mg/kg peso vivo)	Infestazioni da Nematodi	1-2 giorni	1 giorno	
	Caprini	4000-16000 mg/kg mangime (73 mg/kg peso vivo)	Infestazioni da Nematodi	1-2 giorni	1 giorno	
	Equini	4000-16000 mg/kg mangime (80 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastrointestinali da Nematodi	1-2 giorni	1 giorno	
	Suini	6000 mg/kg mangime (110 mg/kg peso vivo)	Infestazioni da Ascaridi e da Esofagostomi	1 giorno	1 giorno	
	Volatili a) sotto le 6 settimane di età	1000-4000 mg/kg mangime (50 mg/capo per giorno)	Infestazioni da Capillarie, da Ascaridia ed Heterakis	1 giorno	1 giorno	

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dosi d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
	b) oltre le 6 settimane di età	1000-4000 mg/kg mangime (100 mg/capo per giorno)	Infestazioni da Capillarie, da Ascaridia ed Heterakis	2 giorni	1 giorno	
	Cani	2500-5000 mg/kg mangime (60 mg/kg peso vivo)	Infestazioni da Nematodi	1-2 giorni	—	
Tetramisole $C_{11}H_{12}N_2S$	Bovini	700-3000 mg/kg mangime (10-15 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastrointestinali da Nematodi. Verminosi broncopolmonari	1-2 giorni	7 giorni	300
	Ovini e caprini	500-2000 mg/kg mangime (7,5-10 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastrointestinali da Nematodi. Verminosi broncopolmonari	1-2 giorni	7 giorni	
	Equini	200-750 mg/kg mangime	Infestazioni gastrointestinali da Nematodi. Verminosi broncopolmonari	1-2 giorni	7 giorni	
	Suini	10-15 mg/kg peso vivo	Infestazioni da Ascaridi	1-2 giorni	7 giorni	
	Volatili	500-1200 mg/kg mangime 250-600 mg/lt acqua (40-60 mg/kg peso vivo)	Infestazioni da Capillarie, da Ascaridia ed Heterakis	1-2 giorni	7 giorni	
Tiabendazolo $C_{10}H_7N_3S$	Bovini	5000-30000 mg/kg mangime (100 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastrointestinali da Nematodi	Unica dose	30 giorni per bovini da carne 4 giorni per il latte	200
	Ovini e caprini	500 mg/kg peso vivo	Infestazioni gastrointestinali da Nematodi	Unica dose	30 giorni per i soggetti da carne 4 giorni per il latte	
	Suini	2000-5000 mg/kg mangime (100 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastrointestinali da Strongili	Unica dose	30 giorni	
	Volatili	1000 mg/kg mangime	Singamosi	21 giorni	30 giorni	
2-amino-5-nitrotiazolo $C_3H_3N_3O_2S$	Tacchini e faraone	800-1100 mg/kg mangime 400-550 mg/lt acqua	Istomoniasi	10-15 giorni	7 giorni	200
Dimetridazolo $C_5H_7N_3O_2$	Suini	1000-2500 mg/kg mangime (50 mg/kg peso vivo)	Enterite necrotica superficiale	3 giorni di trattamento, 3 giorni di sospensione, 3 giorni di trattamento	5 giorni	100
	Volatili	600-1800 mg/kg mangime 300-900 mg/lt acqua (50 mg/kg peso vivo)	Istomoniasi	3 giorni a dose massima 7-12 giorni a metà dose	5 giorni	

(8198)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 settembre 1969.
Proroga della gestione commissariale del comune di Offida.

Relazione illustrativa

Con decreto in data 10 giugno 1969 del Presidente della Repubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 26 giugno 1969 è stato sciolto il consiglio comunale di Offida ed è stato nominato commissario straordinario del comune, il direttore di sezione dott. Nicolò Fallica.

In effetti trattasi della continuazione della precedente gestione commissariale in quanto le elezioni amministrative del 17 novembre 1968, risultarono infruttuose, infatti la situazione all'interno della civica rappresentanza si è cristallizzata in un rapporto di parità tra due schieramenti contrapposti, che ha reso vano ogni tentativo di pervenire alle elezioni del sindaco e della giunta.

Il predetto commissario, ha subito predisposto il bilancio preventivo per il corrente esercizio e per il resto ha continuato la trattazione delle pratiche iniziate in precedenza provvedendo alla regolarizzazione di numerose pendenze amministrative rimaste insolute.

Attualmente, il commissario sta curando l'iter amministrativo per l'adozione di importanti provvedimenti specie nel settore delle opere pubbliche.

In conseguenza, si è ritenuto necessario disporre, con decreto prefettizio, in data odierna, la proroga della gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamati in vigore dall'art. 10 del testo unico 15 maggio 1960, n 270.

Ascoli Piceno, addì 8 settembre 1969

p. *Il prefetto*: SIMONINI

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159, del 26 giugno 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Offida e nominato commissario straordinario il dott. Nicolò Fallica, direttore di sezione;

Considerata la prossima scadenza del termine previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale, per i motivi amministrativi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, del quale forma parte integrante;

Visti l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Offida, affidata al direttore di sezione dott. Nicolò Fallica è prorogata a termini delle su citate disposizioni di legge.

Ascoli Piceno, addì 8 settembre 1969

p. *Il prefetto*: SIMONINI

(8633)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 9 settembre 1969.
Proroga della gestione commissariale del comune di Donada.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 4 luglio 1969, è stato sciolto il consiglio comunale di Donada ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il direttore di sezione dott. Giuseppe Maggiore, sostituito dal direttore di sezione dott. Federico De Marinis con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 6 agosto 1969.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, per il buon andamento della civica azienda, si rende necessario che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi, tra i quali l'avvio ed il perfezionamento di rilevanti pratiche concernenti l'esecuzione di opere pubbliche nei settori della viabilità, dell'approvvigionamento idrico e dell'edilizia scolastica, per cui sarebbe pregiudizievole per gli interessi dell'amministrazione civica la cessazione dell'attuale gestione.

Si è, pertanto, provveduto, con decreto prefettizio in data odierna, a prorogare la gestione commissariale di mesi tre, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Rovigo, addì 9 settembre 1969

Il prefetto: BELLAZZI MONZA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 167 del 4 luglio 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Donada e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente il direttore di sezione dott. Giuseppe Maggiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 199 del 6 agosto 1969, con il quale il direttore di sezione dott. Federico De Marinis è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del predetto comune in sostituzione del dott. Giuseppe Maggiore;

Considerata la prossima scadenza del termine per la durata della gestione commissariale stabilito dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Donada, affidata al direttore di sezione dott. Federico De Marinis con decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata per il periodo di tre mesi a decorrere dal 10 settembre 1969.

Rovigo, addì 9 settembre 1969

Il prefetto: BELLAZZI MONZA

(8686)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

462° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie ***emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443*** **e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.**

Decreto ministeriale 16 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1969, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 76, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Sorgente Cantarello », sita in comune di Pozzuoli, provincia di Napoli, rilasciata in perpetuo con decreto ministeriale 17 maggio 1933 al sig. Gennaro Lopez, è intestata a decorrere dal 5 ottobre 1966 alla signora Giuseppina Lopez nei Marchetti ed alla di lei madre Concetta Sommella ved. Lopez, rappresentate dalla signora Giuseppina Lopez nei Marchetti, domiciliata in Pozzuoli, provincia di Napoli.

Decreto ministeriale 7 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1969, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 256, con il quale la concessione delle sorgenti di acque salso-bromo-jodiche denominata « Salvarola », sita in territorio del comune di Sassuolo, provincia di Modena, di cui è titolare in base al decreto ministeriale 3 marzo 1965 il sig. Vincenzo Gibertini, è intestata, con effetto decorrente dal 5 settembre 1968 ai di lui figli Amedeo, Alfredo e Gabriella Gibertini, salvi i diritti di usufrutto uxorio spettanti alla signora Alfonsina Cappelli ved. Gibertini, rappresentati dal sig. Amedeo Gibertini, residente in Sassuolo, provincia di Modena.

Decreto ministeriale 7 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1969, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 257, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Bazzano », sita in territorio del comune di Sasso Marconi (ex comune di Pradura e Sasso), provincia di Bologna, della quale è titolare in base al decreto ministeriale 17 dicembre 1958 la « Società fonte acqua radioattiva Marcella - F.A.R.M. - Società p. az. », è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, alla « Società fonte radioattiva acqua Marcella - F.R.A.M. - Società p. az. », con sede in Sasso Marconi, provincia di Bologna.

Decreto ministeriale 16 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1969, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 78, con il quale la concessione del giacimento di argilla, esistente nella località denominata « Felina », in territorio del comune di Castelnuovo ne' Monti, provincia di Reggio Emilia, originariamente conferita con decreto distrettuale 1° agosto 1960 alla ditta « Fornace laterizi Prampolini Seriglio e Figli », è trasferita ed intestata *mortis causa*, a decorrere dal 18 agosto 1967, alla società di fatto « Prampolini Seriglio e Figli » di Prampolini Adelfo, Prampolini Dino e Prampolini Oriente, rappresentati dal sig. Prampolini Adelfo, con sede in Castelnuovo ne' Monti, provincia di Reggio Emilia, fatti salvi i diritti di usufrutto spettanti alla signora Barbieri Italina, vedova di Prampolini Seriglio (*rectius*: Serilio).

Decreto ministeriale 31 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1969, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 272, con il quale alla Soc. p. az. Pergine, con sede in Milano, è rilasciata la concessione del giacimento di anidride carbonica nella località « Acquapuzzola - Villa Contucci », del comune di Montepulciano, provincia di Siena, per la durata di anni trenta, a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 4 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1969, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 12, con il quale la concessione per la coltivazione della miniera di amianto denominata « Auriol », sita in territorio dei comuni di Sampeyre e Casteldefino, provincia di Cuneo, accordata alla « Società per azioni Mineraria Valle Varaita », con decreto distrettuale 23 gennaio 1960, è intestata, a decorrere dal 1° maggio 1968, alla « Mineraria italiana S. r. l. », con sede legale in Bergamo.

Decreto ministeriale 6 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1969, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 130, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Capanna », sita in territorio del comune di Rionero in Vulture, provincia di Potenza, rilasciata originariamente per la durata di anni dieci alla signora Wanda Grillo in Di Gilio con decreto prefettizio 8 gennaio 1962 e con successivo decreto ministeriale 22 maggio 1968 trasferita ed intestata alla « SIAM Monticchio » Società imbottigliamento acque minerali Monticchio Soc. a r. l., con sede in Melfi, provincia di Potenza, è trasformata in concessione trentennale con data di scadenza 8 gennaio 1992.

Decreto del prefetto della provincia di Caserta 14 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli il 31 marzo 1969, registro n. 1 Interno, foglio n. 12, con il quale alla Soc. a r. l. Sorgente Santagata, con sede in Santa Maria C. V., provincia di Caserta, è accordata la proroga della concessione per lo sfruttamento delle sorgenti di acqua minerale denominata « Sorgente Santagata » sita in località Assano del territorio del comune di Rocchetta e Croce, provincia di Caserta per la durata di anni dieci a decorrere dal 20 settembre 1967.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 21 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano il 28 maggio 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 123, con il quale alla Società p. az. Mineraria Valtellinese, con sede in Postalesio, provincia di Sondrio, è accordata, per la durata di anni trenta, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di talco in località « Valsuella », in comune di Torre S. Maria, provincia di Sondrio.

Decreto del prefetto della provincia di Arezzo 28 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze il 10 luglio 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale alla Soc. a r. l. « Sorgente Verna », con sede in Chiusi della Verna, località S. Andrea (Arezzo), è accordata la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Verna », sita nei comuni di Chitignano e Chiusi della Verna, provincia di Arezzo, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Piacenza 7 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna il 5 agosto 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 38, con il quale alla Soc. r. l. Terme di Bobbio, con sede in Bobbio, provincia di Piacenza, è accordata, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di sfruttamento delle sorgenti di acqua minerale in località « San Martino » del comune di Bobbio, provincia di Piacenza.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 7 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano il 12 giugno 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 124, con il quale alla Soc. a r. l. Mineraria Valle Spluga, con sede in Milano, è accordato, a decorrere dalla data del presente decreto, l'ampliamento della concessione mineraria di talco denominata « Brusada e Largone » sita in territorio del comune di Lanzada, provincia di Sondrio, da Ha 100 ad Ha 188.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 3 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino il 21 luglio 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 14, con il quale alla S.a.s. Cave Dogana, con sede in Galliate, provincia di Novara, è concessa per la durata di anni cinque la facoltà di coltivare il giacimento di sabbia e ghiaia esistente nelle particelle catastali numeri 297 e 168 parte del foglio VIII del comune di Galliate, provincia di Novara, ubicate in località « Dogana ».

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 18 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano il 24 luglio 1969 registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 125, con il quale alla impresa Felli Gioacchino Ferdinando, con sede in Casalzuigno di Varese, è accordata, per la durata di anni sette, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di sabbia e ghiaia in località denominata « Cave Valcuvia », contenuto nel mappale 567 della mappa di Casalzuigno, provincia di Varese.

(8328)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cerignola

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1969, n. 7058/1702, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Foggia, con sede in Foggia, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Ofanto », in Cerignola, estesa mq. 10.895 riportata in catasto alla particella n. 13 del foglio di mappa n. 201 del comune di Cerignola e nella planimetria tratturale con il n. 13.

(8453)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « B.M. 69 »

L'esplosivo da mina denominato « B.M. 69 » che la Società Mangiarotti intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Codroipo, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto — con esclusione dell'impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi — ed iscritto nella categoria 2ª - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(8477)

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « AN-DIN 4° » e « AN-DIN 3° »

Gli esplosivi da mina denominati « AN-DIN 4° » e « AN-DIN 3° » che la società Italesplosivi intende fabbricare negli stabilimenti delle proprie consorziate sono riconosciuti, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili per lavori a cielo aperto ed in galleria — con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritti nella categoria 2ª - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(8476)

Autorizzazione al comune di Roseto Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Roseto Valfortore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.069.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8528)

Autorizzazione al comune di San Marco La Catola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di San Marco La Catola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.674.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8529)

Autorizzazione al comune di Montagnareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Montagnareale (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.987.937, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8530)

Autorizzazione al comune di Pietramontecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Pietramontecorvino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.532.242, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8534)

Autorizzazione al comune di Solarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Solarolo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.164.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8531)

Autorizzazione al comune di Bolsena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Bolsena (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.781.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8532)

Autorizzazione al comune di Lesina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Lesina (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.055.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8533)

Autorizzazione al comune di Rignano Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Rignano Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.365.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8535)

Autorizzazione al comune di Villa Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Villa Sant'Angelo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.807.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8536)

Autorizzazione al comune di Trasacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Trasacco (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.289.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8537)

Autorizzazione al comune di S. Pio delle Camere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di S. Pio delle Camere (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.776.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8540)

Autorizzazione al comune di Tornimparte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Tornimparte (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.010.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8538)

Autorizzazione al comune di Tagliacozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Tagliacozzo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.086.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8539)

Autorizzazione al comune di S. Demetrio nei Vestini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di S. Demetrio nei Vestini (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.550.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8541)

Autorizzazione al comune di Rocca Pia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Rocca Pia (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.091.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8542)

Autorizzazione al comune di Montespertoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Montespertoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.373.615 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8543)

Autorizzazione al comune di Montegridolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Montegridolfo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.058.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8544)

Autorizzazione al comune di Monte San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Monte San Vito (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.513.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8523)

Autorizzazione al comune di Cantiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Cantiano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.657.102, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8545)

Autorizzazione al comune di Crespina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Crespina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.498.431, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8546)

Autorizzazione al comune di Camugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Camugnano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.805.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8524)

Autorizzazione al comune di Gricignano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Gricignano d'Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.921.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8525)

Autorizzazione al comune di Castelfiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Castelfiorentino (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.738.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8526)

Autorizzazione al comune di San Paolo Civitate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di San Paolo Civitate (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.958.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8527)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Trontano

Con decreto 7 giugno 1969, n. 561 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Toce in comune di Trontano (Novara) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 29 mappale 129 della superficie di mq. 8550 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 5 febbraio 1969 in scala 1:1000 dall'Ufficio tecnico erariale di Novara; estratto catastale che fa parte integrante del decreto stesso.

(8472)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di terreno sito in comune di Varna

Con decreto interministeriale n. 433 del 28 agosto 1969, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'appezzamento di terreno della superficie di mq. 3135 distinto nel catasto del comune censuario di Varna con la particella *f* n. 783/2.

(8635)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

32ª Estrazione dei titoli di credito comunale e provinciale relativi al prestito 4,50 % ordinario

Si notifica che il giorno 6 ottobre 1969, alle ore 9, in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni relative alla 32ª estrazione dei titoli di credito comunale e provinciale relativi al prestito 4,50 % ordinario, emessi ai sensi del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Saranno sorteggiati, in conformità del piano sotto indicato, per il rimborso dal 1° gennaio 1970, n. 364 titoli, pari a n. 6189 cartelle per il complessivo importo capitale nominale di lire 6.189.000:

n. 74	titoli unitari, capitale nominale . . .	L. 74.000
» 73	titoli quintupli, capitale nominale . .	» 365.000
» 72	titoli decupli, capitale nominale . . .	» 720.000
» 74	titoli ventupli, capitale nominale . . .	» 1.480.000
» 71	titoli cinquantupli, capitale nominale .	» 3.550.000
n. 364	Totale . . .	L. 6.189.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1969

(8644)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 16 settembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,50	629,50	629,51	629,50	629,40	629,49	629,50	629,50	629,49	629,50
$ Can.	583,55	583,60	583,50	583,75	583,10	583,60	583,75	583,75	583,55	583,50
Fr Sv.	146,54	146,53	146,56	146,535	146,40	146,54	146,525	146,535	146,54	146,52
Kr D.	83,63	83,63	83,65	83,655	83,60	83,63	83,65	83,655	83,63	83,63
Kr N.	88,07	88,06	88,09	88,065	88 —	88,07	88,065	88,065	88,07	88,07
Kr Sv.	121,71	121,65	121,70	121,705	121,60	121,70	121,69	121,705	121,71	121,71
Fol.	173,97	173,95	173,95	173,95	173,90	173,95	173,94	173,95	173,97	173,97
Fr B. . . .	12,50	12,50	12,505	12,5070	12,495	12,50	12,5075	12,5070	12,50	12,50
Franco francese	113,37	113,47	113,50	113,475	113,40	113,48	113,465	113,475	113,47	113,45
Lst	1502,30	1503,40	1503,75	1503,45	1503 —	1502,30	1503,50	1503,45	1502,30	1503,40
Dm. occ	158,50	158,48	158,52	158,495	158,50	158,50	158,49	158,495	158,50	158,50
Scell. Austr.	24,35	24,35	24,36	24,3520	24,25	24,35	24,355	24,3520	24,35	24,35
Escudo Port.	22,17	22,15	22,15	22,17	22,05	22,15	22,14	22,17	22,17	22,17
Peseta Sp.	9,02	9,03	9,03	9,0240	9 —	9,03	9,0325	9,0240	9,02	9,02

Media dei titoli del 16 settembre 1969

Rendita 5 % 1935	100,075
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,075
» 5 % (Ricostruzione)	91,80
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,625
» 5 % (Città di Trieste)	91,85
» 5 % (Beni Esteri)	89,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	98,55
» » » » 1968-83 . . .	99,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,65
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,20
» » » 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970) .	99,80
» 5 % (» 1° gennaio 1971) .	99,65
» 5 % (» 1° aprile 1973) . .	99,15
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	98,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	98,15
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	98,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 settembre 1969

1 Dollaro USA	629,50
1 Dollaro canadese	583,75
1 Franco svizzero	146,53
1 Corona danese	83,652
1 Corona norvegese	88,065
1 Corona svedese	121,697
1 Fiorino olandese	173,945
1 Franco belga	12,507
1 Franco francese	113,47
1 Lira sterlina	1503,475
1 Marco germanico	158,492
1 Scellino austriaco	24,353
1 Escudo Port.	22,155
1 Peseta Sp.	9,028

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti dei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il ruolo di anzianità dei direttori di istituti di ricerca e sperimentazione agraria, quale risulta dal decreto ministeriale 1° agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1968, registro n. 19, foglio n. 133;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1969, con il quale il concorso riservato per titoli al posto di direttore straordinario dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale è stato dichiarato deserto per mancanza di domande di partecipazione di candidati;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di bandire un concorso per il posto di direttore straordinario dell'istituto medesimo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario (ex coeff. 580) nel ruolo dei direttori degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, carriera direttiva — di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 — presso l'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale (Catania).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) avere sempre tenuto buona condotta ed essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale del personale, divisione VI, la domanda su carta da bollo da L. 400 entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita;

4) di essere cittadini italiani o titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportate condanne penali o le eventuali condanne riportate.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio, ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127 lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le firme del notaio o del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) esposizione, in carta semplice, in sei copie, dell'attività scientifica e tecnica ed eventualmente didattica del candidato;

2) elenchi in carta semplice in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

3) i titoli e le pubblicazioni.

Le pubblicazioni da presentare possibilmente in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda allegandovi l'elenco di esse in sei copie e indicando sui pacchi che le contengono il cognome ed il nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Fra i titoli e le pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto Istituto sperimentale per la agrumicoltura di Acireale indicati dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1967, n. 1318.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i titoli oltre il termine stabilito dal presente art. 3 anche se la domanda o i titoli siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parti di esse.

Non è consentito di fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati al Ministero o ad altre amministrazioni.

Art. 4.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulta che il candidato è cittadino. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 400, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale;

5) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. Il certificato dovrà contenere la dichiarazione

che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui allo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e invalidi e mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 400 sul primo foglio e sugli intercalari, ovvero foglio del congedo illimitato, rilasciati dalla competente autorità militare.

I candidati che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 400.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata la predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare annotato delle benemerenze di guerra.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella di ricevimento dello invito di cui al presente articolo e quelli di cui ai numeri 2) e 3), devono altresì attestare che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli organici dovranno produrre, sempre nei termini di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400 rilasciata dall'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) certificato medico, come al n. 5) del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

Art. 5.

I concorrenti saranno giudicati in base ai titoli ed ai documenti presentati da ciascun candidato da una commissione nominata ai sensi dell'art. 55, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, la quale, con motivata relazione propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito, e non mai alla pari.

Le categorie di titoli valutabili sono: titoli di studio accademici e vari; attività sicentifica e tecnica; pubblicazioni scientifiche.

Per la valutazione delle singole categorie, la commissione dispone dei seguenti punti:

Titoli di studio, accademici e vari, massimo punti 25;
Attività scientifica e tecnica, massimo punti 25;
Pubblicazioni scientifiche, massimo punti 50.

Il concorrente primo graduato o, in caso di rinunce successive, il secondo od il terzo, è nominato al posto messo a concorso.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1969
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 341

(8573)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, concernente modifiche alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione alla menzionata legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 27 marzo 1969, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero;

Viste le note di designazione n. 227/S.G. del 31 marzo 1969, n. 2051, del 19 maggio 1969, n. 4656, del 3 giugno 1969, rispettivamente del Presidente del Consiglio di Stato, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la successiva nota di designazione n. 3012 dell'11 luglio 1969 del Ministero della pubblica istruzione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso sopra indicato a norma dell'art. 6, primo e secondo comma, del citato decreto ministeriale 18 febbraio 1969;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto ministeriale 18 febbraio 1969, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Mezzanotte dott. Antonio, consigliere di Stato.

Membri effettivi:

Lionetti prof. Stefano, ispettore generale nella direzione generale delle valute del Ministero del commercio con l'estero;

Pugliesi comm. dott. Mario, ispettore generale nella direzione generale del personale e degli affari generali del Ministero del commercio con l'estero;

Massi prof. Ernesto, ordinario di geografia economica nell'Università di Roma;

Gasperoni prof. Nicola, ordinario di diritto commerciale nell'Università di Firenze;

Gaetani d'Aragona prof. Gabriele, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza.

Membri aggregati:

Mancinelli Cavaliere prof.ssa Lidia, ordinaria di lingua spagnola presso l'istituto tecnico-commerciale « Gioberti » di Roma;

Cerenza Orlandi prof.ssa Germana, ordinaria di lingua francese presso l'istituto tecnico-commerciale « Pareto » di Roma;

Colombo prof. Dario, ordinario di lingua inglese presso l'istituto tecnico « Leonardo da Vinci » di Roma.

Le mansioni di segretario saranno esercitate dal dott. Mario Amato, consigliere di 2ª classe nella direzione generale del personale e degli affari generali del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Ai componenti della commissione giudicatrice saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, e la relativa spesa sarà imputata al bilancio del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1969

p. Il Ministro: GRAZIOSI

(8656)

Nomina di un membro supplente della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, concernente modifiche alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione alla menzionata legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 27 marzo 1969, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la nota n. 4656 del 3 giugno 1969 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il telegramma n. 5822 del 22 luglio 1969 del predetto Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Tommaso Dragone, vice segretario generale della Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è nominato membro supplente della commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per la assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero, indetto con il decreto ministeriale 18 febbraio 1969 citato nelle premesse, per il caso di assenza o impedimento del prof. Gabriele Gaetani d'Aragona, rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2.

Al suddetto membro supplente saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, e la relativa spesa sarà imputata al bilancio del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1969

p. *Il Ministro*: GRAZIOSI

(8657)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Esami per il conseguimento dell'indennità speciale di 2ª lingua ai dipendenti dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Vista la legge 23 ottobre 1961, n. 1165, sull'indennità speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale;

Visto il regolamento di esecuzione della legge anzidetta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per il conseguimento dell'indennità prevista dalla legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Art. 2.

Possono partecipare agli esami i dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, gli appartenenti alle forze armate e i dipendenti dai comuni e dagli enti e istituti di diritto pubblico operanti in provincia di Bolzano, le cui amministrazioni abbiano deliberato l'estensione al proprio personale della legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Art. 3.

Le domande di ammissione all'esame redatte su carta da bollo dovranno essere presentate nel termine di 40 giorni da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai capi degli uffici o ai comandi, presso cui gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

I capi degli uffici che ricevono le domande, le trasmetteranno entro il termine di 60 giorni da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, presso la sede di Trento o presso l'Ufficio del vice commissario del Governo in Bolzano con l'indicazione della data di presentazione della domanda, e della carriera cui il dipendente appartiene o risulta equiparato;

Art. 5.

Le prove di esame consistono, per il personale delle carriere direttive, di concetto ed equiparata e per gli ufficiali, in due traduzioni, una dal tedesco in italiano e una dall'italiano in tedesco e una prova orale. I brani da tradurre vengono dettati e non è consentito l'uso del vocabolario. La prova orale consiste in un colloquio.

Per il personale delle carriere esecutive, ausiliarie ed equiparate, per i sottufficiali e il restante personale militare, l'esame consiste in una prova orale, con versione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco e colloquio.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina delle commissioni d'esame.

Art. 7.

Il diario, la sede e la data delle prove scritte d'esame sono comunicate agli interessati almeno 20 giorni prima dell'inizio.

Art. 8.

L'esito delle prove scritte è comunicato agli interessati.

Ai partecipanti risultati idonei è altresì comunicato il calendario delle prove orali.

Art. 9.

Il giudizio finale della commissione è dato dall'attestazione « ha superato l'esame » o « non ha superato l'esame ».

Dell'esito degli esami viene data pubblicità, nello stesso giorno e negli stessi locali in cui i concorrenti, sostengono le prove orali mediante comunicato scritto.

Art. 10.

Le risultanze degli esami vengono comunicate alle amministrazioni di appartenenza dei singoli partecipanti, che notificano il risultato agli interessati o provvedono all'emissione dei formali provvedimenti di concessione dell'indennità di seconda lingua a favore di coloro che, avendo superato l'esame, prestino servizio in provincia di Bolzano o in uffici con competenza regionale, che hanno sede in Trento.

Trento, addì 1° settembre 1969

Il commissario del Governo: SCHIAVO

(8574)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5842 del 5 giugno 1968, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in comuni della provincia al 30 novembre 1967;

Visti i decreti di nomina della commissione giudicatrice del concorso e di ammissione dei concorrenti;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

N.	Candidato		Punti	
1.	Maio Francesco Antonio	punti	65,495	su 120
2.	Forlenza Ferruccio	»	64,453	»
3.	Giuliano Antonio	»	62,655	»
4.	Iannuzzella Domenico	»	60,977	»
5.	Farano Michele	»	60,614	»
6.	Cirillo Giuseppe	»	59,788	»
7.	Ricciardone Antonio	»	59,563	»
8.	D'Andrea Pietro	»	58,905	»
9.	Di Riso Pietro	»	58,648	»
10.	Totaro Giuseppe	»	58,517	»
11.	Pagliarulo Giuseppe	»	58,422	»
12.	Matteo Antonio	»	57,666	»
13.	Mascia Gregorio	»	57,501	»
14.	Cipolletta Giuseppe	»	57,368	»
15.	Pagano Fernando	»	57,172	»
16.	Tagliamonte Gennaro	»	57,040	»
17.	Bruzzese Tristano	»	56,646	»
18.	Ambrosi Sacconi Luigi	»	56,563	»
19.	Esposito Michele	»	56,493	»
20.	Fusco Camillo	»	56,021	»
~~21.~~	~~Cafazzo Michele~~	~~»~~	~~56,012~~	~~»~~
22.	Palumbo Antonio	»	55,772	»
23.	De Vecchi Goffredo	»	55,723	»
24.	Cardiello Angelo	»	55,503	»
25.	Della Corte Vincenzo	»	55,426	»
26.	Alfinito Camillo	»	55,145	»
27.	Martorelli Gabriele	»	55,115	»
28.	Barile Salvatore	»	55,036	»
29.	Amatruda Gaetano	»	55 —	»
30.	Marchianò Francesco	»	54,913	»
31.	Di Matteo Pasquale	»	54,891	»
32.	Cantarella Dante	»	54,738	»
33.	Ianni Mercurio Alfredo	»	54,606	»
34.	Caruso Teodoro	»	54,273	»
35.	Mennella Antonio	»	54,248	»
36.	Addesso Giovanni	»	54,125	»
37.	Veneruso Vincenzo	»	53,875	»
38.	D'Avino Ugo	»	53,474	»
39.	Giuliano Eduardo	»	52,949	»
40.	Cirasuolo Silvio	»	52,894	»
41.	Lavorato Alfonso	»	52,559	»
42.	Grande Pasquale	»	52,519	»
43.	Nesi Bruno	»	52,461	»
44.	Cernelli Giuseppe	punti	52,123	su 120
45.	Conforti Alessandro	»	52 —	»
46.	Pesce Giovanni	»	50,814	»
47.	Benedetto Filippo	»	49,765	»
48.	Guzzo Sabato	»	49,527	»
49.	Tripodi Gaetano	»	49,124	»
50.	Marotta Lorenzo	»	48,450	»
51.	Giuliano Giuseppe	»	46,234	»
52.	Senatore Luciano	»	46,106	»
53.	Gattinari Luigi	»	45,355	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 31 agosto 1969

Il medico provinciale: GALLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8034 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in comuni della provincia al 30 novembre 1967, bandito con decreto n. 5842 del 5 giugno 1968;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Maio Francesco Antonio, comune di Salerno, 2ª condotta;
2) Forlenza Ferruccio, comune di Salerno, 4ª condotta;
3) Giuliano Antonio, comune di Salerno, 7ª condotta;
4) Iannuzzella Domenico, comune di Casalvelino, 2ª zona Acquavella;
~~5) Farano Michele, comune di Sapri;~~
6) Cirillo Giuseppe, comune di Minori;
7) Ricciardone Antonio, comune di Sarno, fraz. Episcopio;
8) D'Andrea Pietro, comune di S. Mango Piemonte;
9) Pagliarulo Giuseppe, comune di Serre, 2ª condotta;
10) Matteo Antonio, comune di Torre Orsaia, capoluogo;
11) Mascia Gregorio, comune di Petina;
12) Cipolletta Giuseppe, comune di Controne;
13) Tagliamonte Gennaro, comune di Perito;
14) Bruzzese Tristano, comune di Futani;
15) Ambrosi Sacconi Luigi, comune di Torre Orsaia, frazione Castelruggiero;
16) Esposito Michele, comune di Tortorella;
17) Cafazzo Michele, comune di Cuccaro Vetere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 31 agosto 1969

Il medico provinciale: GALLO

(8639)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.